



# ATTO NORMATIVO DIOCESANO

## LE ORIGINI DELL'ASSOCIAZIONE IN DIOCESI

La storia dell'AC diocesana si colloca all'interno del cammino di quattro diverse Chiese locali: Priverno, Sezze, Terracina, Velletri. Le prime tre Diocesi, pur se giuridicamente indipendenti, si trovarono ad essere guidate da un unico vescovo a partire perlomeno dal XII secolo; gran parte del territorio della quarta (tutto quello ricadente sotto il comune e la provincia di Latina) nel 1967 venne unito alle anzidette realtà ecclesiali, dando vita alle Diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze, che solo nel 1986 vennero fuse in un'unica Chiesa locale, l'attuale Diocesi di Latina- Terracina-Sezze-Priverno.

Nelle città di Priverno, di Sezze e di Terracina i circoli parrocchiali risalgono agli anni '20 del secolo scorso, grazie soprattutto all'opera energica svolta in tal senso dal vescovo diocesano Salvatore Baccarini (1922-1930). Il 15 novembre 1957 mons. Emilio Pizzoni (1951-1966) unì le tre associazioni diocesane, dando vita all'unica Giunta interdiocesana di Azione cattolica, e ne pose la sede operativa e giuridica a Priverno.

Per quanto riguarda la parte del territorio diocesano proveniente dalla diocesi di Velletri, la nascita dei circoli associativi, prevalentemente giovanili, nelle diverse città risale a partire dagli anni '20, in particolare a Latina dal 1935.

I Circoli cittadini svolsero una sorprendente funzione di presenza civica e di cultura come delega affidata loro dagli stessi avvenimenti storici quando, cessata ogni esperienza libera, i Circoli hanno costituito per molti giovani l'unica opportunità di formazione autentica.

Ricchi di cristiani che, sentendosi parte di un'unica realtà sociale ed avendone a cuore la crescita totale, si impegnarono con coraggio, passione e sacrificio alimentati e guidati dai valori del Vangelo, divenendo strumenti di coesione, di solidarietà e di speranza.

L'Azione Cattolica, benedetta e raccomandata dai Pastori della Chiesa diocesana, ha sempre rappresentato e continua ad essere un punto di riferimento per la formazione e per l'azione pastorale dei laici, sviluppando una fattiva e preziosa collaborazione con il Vescovo e con i Presbiteri per promuovere lo sviluppo della vita della comunità ecclesiale alla luce del Vangelo.

*(Approvato dal Consiglio Diocesano del 19 agosto 2016)*



## **Cap. 1 L'ACI della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno**

### **1.1 L'ATTO NORMATIVO DIOCESANO**

Il presente Atto Normativo, in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal Regolamento Nazionale d'attuazione, disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione di Azione Cattolica della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e delle sue articolazioni territoriali.

### **1.2 L'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA**

- 1.2.1 L'Azione Cattolica diocesana, retta dallo Statuto nazionale e dal presente Atto Normativo, è un'Associazione ecclesiale che riunisce tutti i laici che nella Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno aderiscono all'ACI.
- 1.2.2 L'ACI della Diocesi pontina è inserita nella vita della Chiesa locale, per dare il suo contributo alla formazione umana e cristiana dei laici, contribuendo così, in piena comunione con i suoi pastori, alla costruzione dell'unità e della comunione ecclesiale.
- 1.2.3 Parimenti alla crescita nella Chiesa, l'ACI promuove la formazione delle coscienze di uomini e donne che partecipino alla costruzione della società civile, secondo la testimonianza evangelica su cui l'Associazione si fonda.

### **1.3 SINGOLARE FORMA DI MINISTERIALITA' LAICALE**

I laici che aderiscono all'Azione Cattolica diocesana si impegnano:

- a vivere la vita associativa come un'esperienza unitaria condivisa da ragazzi, giovani e adulti, con la comune volontà di vivere e comunicare il Vangelo nella realtà in cui sono inseriti;
- a promuovere la formazione cristiana delle coscienze conformandole al volto di Cristo;
- a fare propria l'opera evangelizzatrice della Chiesa locale contribuendo, con la propria testimonianza, a rendere la comunità cristiana sempre più aperta alla missione, all'annuncio ed all'incontro.

### **1.4 SEDE E LEGALE RAPPRESENTANTE**

- 1.4.1 La sede dell'Azione Cattolica diocesana è in Latina, presso la Curia Vescovile in Piazza Paolo VI.
- 1.4.2 Legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente diocesano, nominato secondo le modalità indicate al punto 4.7 del presente Atto Normativo diocesano.



## Cap. 2 Adesione e partecipazione

### 2.1 ADESIONE E PARTECIPAZIONE

- 2.1.1 L'adesione all'Azione Cattolica diocesana è una scelta libera e personale che richiede l'impegno a partecipare alla vita associativa, in particolare ai momenti formativi e di espressione democratica.
- 2.1.2 Si aderisce all'Azione Cattolica diocesana attraverso le Associazioni Territoriali di Base oppure attraverso i Gruppi o i Movimenti espressamente previsti nel successivo capitolo 3.
- 2.1.3 L'adesione avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale d'attuazione.
- 2.1.4 Ciascun socio contribuisce personalmente alle necessità economiche dell'Associazione, secondo le deliberazioni annuali del Consiglio diocesano, in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

### 2.2 I SACERDOTI ASSISTENTI

- 2.2.1 L'Azione Cattolica diocesana ha un sacerdote assistente unitario e un vice-assistente per ciascuna delle sue componenti, nominati dall'Ordinario diocesano.
- 2.2.2 Nelle Associazioni Territoriali di Base, assistente dell'associazione è il parroco, o un altro sacerdote collaboratore scelto dal parroco.
- 2.2.3 I sacerdoti assistenti curano la vita spirituale e il senso apostolico dell'associazione. Essi partecipano alla vita dei gruppi e alle assemblee, ai consigli e alle presidenze dell'associazione e delle sue articolazioni, senza diritto di voto.



## **Cap. 3 Articolazione dell'Associazione diocesana**

### **3.1 LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI**

Sono definite Articolazioni territoriali:

- le Associazioni territoriali di base;
- i Gruppi associativi.

### **3.2 L'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI BASE (ATB)**

- 3.2.1 L'Associazione territoriale di base riunisce tutti i laici che nella parrocchia aderiscono all'ACI, suddivisi nei settori Adulti e Giovani e nell'articolazione ACR.
- 3.2.2 Al fine di favorire la completa vita associativa, l'ATB può costituirsi quando risulta essere composta dai due settori e dall'articolazione o comunque quando vengano garantite le condizioni per la costituzione di un significativo Consiglio. La sussistenza di tali condizioni deve essere riconosciuta dal Consiglio diocesano.

### **3.3 I GRUPPI ASSOCIATIVI**

Si definiscono gruppi associativi quelle articolazioni territoriali che non soddisfano i requisiti descritti nel punto 3.2.2 dell'ATB. Essi fanno capo all'Associazione diocesana, che ne riconosce l'esistenza e, su proposta del gruppo, designa un referente che lo rappresenti nella vita democratica dell'Associazione.

### **3.4 GRUPPI D'AMBIENTE**

Per specifiche esigenze pastorali, si possono costituire Gruppi di AC a carattere foraniale, zonale o diocesano, che sviluppino una specifica attenzione ad un ambiente, o condizione di vita. Il Consiglio diocesano ne approva e ratifica la nascita, promuovendone la crescita. Uno o più gruppi d'ambiente possono costituire, a livello diocesano, un movimento di AC.



## Cap. 4 Ordinamento dell'Associazione diocesana

### 4.1 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Gli organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana e il Presidente diocesano.

### 4.2 L'ASSEMBLEA DIOCESANA

La costituiscono, con diritto di voto, i Presidenti dell'ATB e i membri del Consiglio eletti dall'Assemblea ATB, i referenti dei Gruppi associativi, i rappresentanti del MSAC, del MLAC e dei Movimenti eventualmente costituiti ai sensi del punto 3.5 del presente Atto Normativo (in numero di 3 per ognuno), i rappresentanti della FUCI, MEIC e MIEAC (in numero di 3 per ognuno), i componenti del Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana in carica; i ragazzi sono coinvolti nell'Assemblea diocesana secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno, con lo scopo di favorire l'appartenenza associativa e offrire un momento formativo unitario.

All'Assemblea partecipano i sacerdoti assistenti e sono invitati tutti i sacerdoti della diocesi.

All'Assemblea partecipano per consuetudine tutti i soci, con diritto di parola, i simpatizzanti dell'AC, nonché i rappresentanti di altri movimenti o associazioni ecclesiali invitati dalla presidenza diocesana.

In base alle scadenze fissate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, l'Assemblea diocesana si riunisce come Assemblea elettiva e programmatica. Provvede a eleggere i consiglieri che costituiscono il Consiglio diocesano di AC e a delineare gli obiettivi del successivo triennio.

A tale scopo, la Presidenza diocesana in carica provvede a comporre tre liste (educatori ACR, Giovani e Adulti), delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa, in modo che siano rappresentate per quanto possibile, tutte le componenti dell'associazione riguardo a sesso, età, riferimento territoriale.

### 4.3 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

4.3.1 L'Assemblea diocesana, all'inizio di ogni triennio, elegge 21 consiglieri.

4.3.2 La Presidenza diocesana uscente, su indicazione dei consiglieri dei Giovani, degli Adulti e degli educatori dell'ACR, presenta all'Assemblea diocesana 3 liste di candidati al Consiglio diocesano, una per ciascuna componente associativa. Altre candidature possono essere presentate in sede di Assemblea diocesana nei tempi e modi previsti dall'Atto di convocazione dell'Assemblea.

4.3.3 Possono essere candidati tutti gli associati dell'Azione Cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età, sentito il parere del presidente dell'ATB e del parroco.

4.3.4 Ogni partecipante con diritto di voto all'Assemblea diocesana esprime le sue preferenze su ciascuna delle liste indicate al punto 4.3.2, fino a un massimo di 4 per ciascuna di esse.

4.3.5 Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: i primi 7 per gli Adulti, i primi 7 per i Giovani, i primi 7 per gli educatori ACR. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

4.3.6 La carica di consigliere diocesano, proposta dalla medesima componente associativa, ha la durata di un triennio e può essere rinnovata consecutivamente solo per un secondo triennio.



#### 4.4 IL CONSIGLIO DIOCESANO

- 4.4.1 Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari del MLAC e del MSAC, da un rappresentante della FUCI, del MEIC e del MIEAC, dai membri della Presidenza che non siano già consiglieri.
- 4.4.2 Il Consiglio diocesano può cooptare al suo interno una coppia di sposi per rafforzare l'impegno dell'Associazione per la famiglia.
- 4.4.3 Il Consiglio diocesano:
- a) si riunisce almeno 6 volte durante l'anno; assume la responsabilità della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi indicati dall'Assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative dell'Associazione diocesana anche con Assemblee e/o incontri di settore e articolazione; delibera la partecipazione dell'Azione Cattolica diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali; qualora se ne ravvisi la necessità, è compito del Consiglio diocesano nominare dei delegati che rappresentino l'associazione a livello foraniale;
  - b) nei modi e nelle forme stabiliti nel presente Atto Normativo, formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti la Presidenza;
  - c) nomina, su proposta del Presidente, il Comitato per gli Affari Economici;
  - d) delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli Organi associativi;
  - e) attiva i processi formativi dell'Associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa; cura in particolare la formazione dei Responsabili associativi ed educativi;
  - f) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - g) dispone la convocazione dell'Assemblea annuale, di quella elettiva a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa, quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associative;
  - h) indica, se richiesto, un vice Responsabile dell'ACR.
- 4.4.4 Si cessa dall'incarico di consigliere per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza (art. 11 e 12 Regolamento Nazionale), nonché nei casi in cui chi ricopre l'incarico sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio.
- 4.4.5 Qualora un consigliere si trovasse nell'impossibilità di continuare la sua responsabilità, sentito il parere del Presidente diocesano, presenterà al Consiglio la sua lettera di dimissioni. Il Consiglio, presone atto, nominerà a sua sostituzione, il primo dei non eletti della componente associativa del consigliere dimissionario.

#### 4.5 LA PRESIDENZA DIOCESANA

- 4.5.1 La Presidenza diocesana è formata dal Presidente diocesano, da 4 vice-presidenti (2 Giovani e 2 Adulti), dal Responsabile dell'ACR, dal Segretario e dall'Amministratore. I segretari di MSAC e MLAC sono chiamati a partecipare ai lavori della Presidenza diocesana ogni qualvolta si trattino argomenti attinenti al Movimento interessato. I Presidenti dei movimenti MEIC, MIEAC e FUCI, validamente costituiti, partecipano, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza inerenti contributi specifici che gli stessi sono chiamati a dare per la maturazione di temi e problemi a carattere generale ed a scelte comuni da operare. La Presidenza diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un vice responsabile dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.
- 4.5.2 Alla Presidenza partecipano i sacerdoti assistenti diocesani.
- 4.5.3. La Presidenza diocesana:
- a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la



- valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio; a tale scopo costituisce, sentito il Consiglio, Equipe di supporto alla sua attività istituzionale;
  - c) cura costanti rapporti di comunione con le comunità parrocchiali, con le aggregazioni ecclesiali e con gli organismi di partecipazione, attraverso i quali i pastori ad esse preposti esercitano il loro ministero;
  - d) favorisce il dialogo con gli organismi di partecipazione civile;
  - e) assicura la stabile collaborazione dell'Associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.

#### **4.6 IL PRESIDENTE DIOCESANO**

Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana: convoca e presiede il Consiglio diocesano; presiede l'Assemblea diocesana annuale; rappresenta l'Azione Cattolica diocesana in ambito sia ecclesiale che civile, anche per gli effetti giuridici.

#### **4.7 ELEZIONE DELLA TERNA PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DIOCESANO**

- 4.7.1 Il Consiglio diocesano ha il compito di individuare e proporre al Vescovo una terna di nomi, tra i quali l'Ordinario nomina il Presidente diocesano.
- 4.7.2 Per la designazione della terna, ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna, quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto nello scrutinio il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.
- 4.7.3 Il Consiglio diocesano, convocato dal più anziano degli eletti, nella prima seduta dopo l'Assemblea diocesana elettiva costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale, la quale redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente Unitario perché lo comunichi all'Ordinario Diocesano.
- 4.7.4 Se il Presidente eletto è consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua lista.

#### **4.8 ELEZIONI DEGLI ALTRI COMPONENTI LA PRESIDENZA DIOCESANA**

- 4.8.1 Il Consiglio diocesano, convocato in apposita seduta dal Presidente subito dopo la sua nomina da parte dell'Ordinario Diocesano, elegge gli altri componenti la Presidenza diocesana: i due vice-presidenti Giovani (un uomo e una donna), i due vice-presidenti Adulti (un uomo e una donna), il Responsabile ACR, il segretario e l'amministratore. Indica, un vice responsabile dell'ACR se richiesto.
- 4.8.2 I membri di Presidenza, eccetto il segretario e l'amministratore, sono eletti dal Consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ciascuna componente associativa. Per l'elezione dei membri di Presidenza ogni consigliere esprime sulle apposite schede un voto per ogni membro di Presidenza da eleggere. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei votanti del Consiglio aventi diritto di voto; dal quarto scrutinio è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.



4.8.3 Il Segretario e l'Amministratore sono eletti dal Consiglio su proposta del Presidente.

#### **4.9 IL COMITATO DEI PRESIDENTI ATB**

I Presidenti dell'ATB, o i loro delegati, costituiscono il Comitato dei Presidenti ATB, convocato dalla Presidenza diocesana almeno due volte l'anno, preferibilmente insieme con il Consiglio diocesano. Esso svolge un ruolo propositivo e di collegamento fra la Presidenza e le Associazioni territoriali.

#### **4.10 LE EQUIPE DIOCESANE**

Le Equipe sono costituite dalla Presidenza diocesana; sostengono il programma diocesano, curando in particolare l'attenzione alle varie fasce d'età (ACR, Giovani e Adulti).

#### **4.11 LA COMMISSIONE DELLA FORMAZIONE**

Il Consiglio diocesano istituisce la commissione per la formazione, presieduta dal Presidente o da un suo delegato, che collabori con il Consiglio stesso, per l'elaborazione di progetti e percorsi formativi rivolti ai soci.

#### **4.12 RAPPORTI CON MOVIMENTI ED ORGANISMI ESTERNI**

- 4.12.1 L'Associazione diocesana ricerca la collaborazione con tutte le aggregazioni laicali ed i movimenti ecclesiali presenti nel territorio; in particolare con la FUCI, il MEIC ed il MIEAC che condividono lo spirito, la tradizione, le finalità e lo stile di presenza ecclesiale dell'Azione Cattolica Italiana.
- 4.12.2 A tal fine promuove lo sviluppo di iniziative comuni riguardanti la cultura, le professioni, l'università e la formazione.
- 4.12.3 La reciproca presenza dei rappresentanti della FUCI, del MEIC ed del MIEAC negli organismi territoriali sono disciplinate dagli Statuti nazionali dei movimenti e dal presente atto normativo.





## Cap. 5 Ordinamento dell'Associazione Territoriale di Base

### 5.1 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ATB E LORO FUNZIONI

Sono Organi costitutivi dell'Associazione ATB:

- 5.1.1 l'Assemblea ATB è composta da tutti i soci che godono del diritto di voto (art. 7 Regolamento d'attuazione Nazionale). Ad essa partecipano con diritto di parola i simpatizzanti dell'AC. Delinea gli obiettivi programmatici ed elegge i membri del Consiglio ATB, secondo le modalità appositamente indicate dal Consiglio diocesano.
- 5.1.2 il Consiglio ATB si costituisce secondo diverse modalità qualora ricorra una delle situazioni elencate nel punto 3.2.2:
- in presenza dei due settori e dell'articolazione, il Consiglio è composto dal Presidente, dal Segretario-Amministratore, da un vice-presidente per settore e dal Responsabile ACR;
  - in presenza dei due settori, il Consiglio è composto dal Presidente, dal Segretario-Amministratore e da un vice-presidente per settore;
  - in presenza di un settore e dell'articolazione, il Consiglio è composto dal Presidente, dal Segretario-Amministratore, dal vice-presidente e dal Responsabile ACR.

Le disposizioni sopra elencate, riguardanti il Consiglio, si applicano quando l'Associazione ATB presenta un numero di aderenti fino a 50.

Nelle associazioni con un numero di aderenti compreso tra 51 e 100, il Consiglio è formato da 7 membri: Presidente, Segretario-Amministratore, due vice-presidenti Adulti, due vice-presidenti Giovani e un Responsabile ACR.

Nelle associazioni con più di 100 aderenti, il Consiglio è formato da massimo 11 componenti: Presidente, Segretario, Amministratore, due vice-presidenti Adulti, due vice-presidenti del settore Giovani, un Responsabile ACR, un vice-responsabile ACR, un consigliere Adulti e un consigliere Giovani. Il Consiglio può cooptare al suo interno una coppia di sposi per rafforzare l'impegno dell'Associazione nei confronti della famiglia.

Il Consiglio ATB:

- a) programma, definisce e cura l'attuazione degli obiettivi programmatici indicati dall'Assemblea, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio diocesano e del piano pastorale della Parrocchia;
  - b) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano i soci;
  - c) nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi d'età, che costituiscono il gruppo dei formatori;
  - d) assicura la stabile collaborazione dell'Associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
  - e) contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità ATB;
  - f) favorisce, inoltre, il dialogo con gli organismi di partecipazione civile territoriale; g) promuove la partecipazione dei formatori a tutte le attività formative diocesane; h) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
- 5.1.3 La proposta per la nomina del Presidente dell'associazione territoriale di base è effettuata dal Consiglio dell'associazione territoriale di base con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano. Se il Presidente è uno degli eletti, è sostituito dal primo dei non eletti del suo settore. Il Presidente propone al Consiglio la nomina del segretario- amministratore. Egli promuove e coordina le attività dell'associazione e del Consiglio, che convoca di norma una volta al mese. Cura la piena collaborazione con il/i parroco/parroci e la comunità ATB. Convoca e presiede l'Assemblea ATB; si fa garante della comunione dell'Associazione ATB con



l'Associazione diocesana e i suoi organi; rappresenta l'Associazione ATB.

- 5.1.4 Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

## **5.2 RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE**

Il Presidente ATB è direttamente responsabile, in base alle leggi civili e amministrative, nell'ambito delle attività dell'associazione stessa, degli atti compiuti, da ciascuno dei soci aderenti, in violazione delle medesime.



## Cap. 6 Norme di carattere amministrativo

### 6.1 RISORSE E PATRIMONIO

- 6.1.1 Le risorse economiche dell'Associazione diocesana sono costituite:
- dalle quote associative dei soci;
  - dai contributi dell'Associazione Nazionale e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato e degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
  - da donazioni e lasciti testamentari;
  - da rimborsi;
  - da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.
- 6.1.2 Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari (questi ultimi accettati con beneficio d'inventario), il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

### 6.2 BILANCI

- 6.2.1 L'esercizio sociale dell'Associazione diocesana si chiude il 30 Settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.
- 6.2.3 Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo.
- 6.3.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### 6.3 TUTELA ASSICURATIVA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può stipulare polizze assicurative, previa deliberazione del Consiglio diocesano, per danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'Associazione stessa.

### 6.4 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

- 6.4.1 La gestione amministrativa spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la responsabilità all'amministratore con la collaborazione del Comitato per gli Affari Economici.
- 6.4.2 Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore diocesano che lo presiede, dal Segretario e da almeno 3 componenti individuati per competenza all'interno dell'Associazione e designati dal Consiglio su proposta della Presidenza diocesana, all'inizio del triennio.
- 6.4.3 Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
- formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  - gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché dell'attività e dei servizi correlati;
  - questioni economiche ed amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.
- 6.4.4 Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore diocesano almeno due volte l'anno e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario.



## **6.5 SEDUTE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

Di tutte le riunioni degli Organi associativi diocesani viene redatto apposito verbale che sarà conservato dalla segreteria diocesana almeno per tutto il mandato successivo a quello dell'Organo associativo cui il verbale si riferisce.

## **Cap. 7 Norme transitorie e finali**

### **7.1 MODIFICHE DELL'ATTO NORMATIVO**

- 7.1.1 Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto, e con il voto favorevole della metà degli aventi diritto.
- 7.1.2 Le modifiche all'Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio Nazionale dell'AC secondo la procedura prevista dal Regolamento Nazionale.
- 7.1.3 L'Assemblea diocesana conferisce al Consiglio diocesano il mandato di recepire le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal Consiglio Nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa.

### **7.2 SCIoglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto ad altro ente con finalità analoghe.

### **7.3 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento Nazionale di attuazione, ai Regolamenti diocesani nonché alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.